

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi si occupa di analizzare il fenomeno della criminalità organizzata innestato in un ambiente diverso da quello in cui si è abitualmente portati a riflettere, ovvero l'ambiente giovanile. Un ambiente in cui il minore, per scelta o per "eredità", decide di intraprendere percorsi di vita nettamente differenti da quelli dei suoi coetanei, laddove la voglia, ma anche l'esigenza, di guadagnare denaro facilmente ed immediatamente trionfano sul sacrificio dello studio ovvero del lavoro "onesto".

In questa sede, dunque, dopo una breve ricognizione della normativa che disciplina la figura del minore autore di reati, vengono prese in considerazione le diverse fasi che il soggetto minorenni si trova ad affrontare. In particolare, viene attentamente esaminato il *modus* in cui questi fa il proprio ingresso nell'ambiente del crimine organizzato, e di conseguenza - quindi inevitabilmente - anche nel circuito penale.

Attento sarà l'esame delle modalità con cui il minore si avvicina al crimine organizzato, avendo riguardo di descrivere la realtà associativa nel sistema penale e di come la polizia giudiziaria interviene per contrastare tale fenomeno. Un particolare *focus* sarà dedicato al ruolo

dominante della famiglia in questi contesti criminosi ed in particolare al processo di affiliazione che vede protagonisti genitori.

Peculiare attenzione sarà rivolta sia ai padri, responsabili dell'educazione criminale, sia alle madri, le quali sono spesso vittime del sistema patriarcale ovvero testimoni e collaboratrici di giustizia.

Oggetto di studio sarà inoltre un caso giurisprudenziale che ha coinvolto il Tribunale per i Minorenni di Taranto e che ha trattato, nella fattispecie, un caso di associazione per delinquere costituita al fine di commettere il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, commesso da soggetti minorenni.

Questo lavoro si concentrerà, inoltre, sulla trattazione di figure esperte – intervenienti nel procedimento e nel processo penale minorile – che sostengono e assistono il minore per tutto l'*iter* procedimentale, come il difensore, figura qualificata e necessaria nella assistenza processuale, la polizia giudiziaria e i servizi minorili che, dopo aver assistito e preso in carico il soggetto minorenne, lo guidano in un percorso educativo ed assistenziale non troppo semplice.

Questi ultimi soggetti impegnati nel procedimento sono figure altamente specializzate che coadiuvano il giudice anche durante l'intero

arco procedimentale nonché nella scelta delle misure più idonee da adottare avendo riguardo alla personalità dell'imputato.

A questo proposito, si farà riferimento alle caratteristiche, con conseguente classificazione, delle misure alternative alla detenzione che puntualmente vengono inflitte dal giudice impegnato nel processo penale minorile, le quali sono state oggetto di riforma ad opera del legislatore del 2018. Tali misure sono fondamentali nella formazione del percorso educativo atteso che la detenzione, sin dall'emanazione del D.P.R. 448/1988, rappresenta la *extrema ratio*.

Un cenno particolare merita infine il Progetto "Liberi di scegliere", realizzato con successo nella Regione Calabria grazie alla sinergia di diverse Istituzioni, il quale si pone come obiettivo quello di distogliere i minori dal contesto della criminalità organizzata attraverso percorsi formativi appositamente modellati sulle loro peculiarità.

Capitolo Primo

IL MINORE AUTORE DI REATO: INQUADRAMENTO NORMATIVO

SOMMARIO: 1. La capacità di intendere e di volere: l'imputabilità. – 1.1 Il difetto di imputabilità: la minore età. – 1.2 L'accertamento sull'età del minore. – 1.3 L'accertamento sulla personalità del minore. – 2. La capacità a delinquere. – 3. La pericolosità sociale. – 4. La devianza minorile nel sistema penale.

1. LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE: L'IMPUTABILITÀ

La colpevolezza dell'agente occupa un ruolo dominante nella complessa struttura sistematica “quadripartita” del reato insieme con altri elementi: tipicità, antigiuridicità, punibilità. Essa si fonda su particolari requisiti: dolo e colpa, assenza di scusanti, conoscenza della legge penale violata, capacità di intendere e di volere.

Requisito fondamentale attraverso cui un soggetto possa essere punito per la commissione di un illecito penale è l'imputabilità, ovvero sia la sua capacità di intendere e di volere¹.

L'imputabilità può essere pertanto considerata una prerogativa imprescindibile senza la quale non potrebbe muoversi un rimprovero all'autore del fatto illecito, essendo elemento essenziale che configura la colpevolezza. Essa è inquadrabile come presupposto indefettibile per la applicazione della pena.

Si definisce imputabile quel soggetto che risulta colpevole di aver realizzato, con dolo o con colpa, una condotta antiggiuridica penalmente rilevante². Capace di intendere è colui il quale comprende il significato di ciò che compie, nel contesto in cui opera, riconoscendo le conseguenze del proprio comportamento³; capace di volere è colui il quale possiede l'attitudine ad "autodeterminarsi liberamente"⁴.

¹ MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2015, p. 383

² FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto Penale. Parte generale*, Bologna, 2016, p. 327

³ MUSACCHIO V., *Manuale di Diritto Minorile. Profili dottrinali e giurisprudenziali*, Padova, 2007, p. 471

⁴ MARINUCCI G., DOLCINI E., *op. loc. cit.*

In altri termini, il rimprovero mosso nei riguardi dell'autore del reato nasce solo nel momento in cui si ravvisa nel destinatario una maturità mentale tale da distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito⁵.

L'art. 85 cod. pen. così recita: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile».

Dunque, affinché possa comminarsi la pena è fondamentale che l'autore del reato percepisca il significato del proprio comportamento, comprendendo la gravità della sua condotta anti-giuridica.

Inoltre, dalla lettura del sopracitato articolo è possibile individuare la formula secondo cui «è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». Capacità di intendere e capacità di volere è “binomio indissolubile” per la configurazione della imputabilità⁶.

Esistono determinati casi in cui non opera la disciplina in esame, in quanto il legislatore, attraverso il suo intervento, ha preveduto delle deroghe al principio della imputabilità: si pensi al vizio totale di mente, alla cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti, al sordomutismo i quali casi, disciplinati scrupolosamente dal Codice penale, escludono

⁵ FIANDACA G., MUSCO E., op. cit., p. 329

⁶ MUSACCHIO V., op. loc. cit.

l'imputabilità. Merita particolare considerazione la minore età, di cui ci si occuperà più tardi, alla quale sono dedicati due articoli del Codice penale e per la quale il legislatore ha escluso (art.97) ed attenuato (art. 98) la capacità di intendere e di volere.

1.1 IL DIFETTO DI IMPUTABILITÀ: LA MINORE ETÀ

Seguendo il fondamentale assunto secondo cui la capacità di intendere e di volere si acquisisce al raggiungimento di una determinata maturazione psico-fisica⁷, il legislatore, nella attuale regolamentazione dell'art. 97 cod. pen.⁸ ha previsto un difetto assoluto di imputabilità per il minore degli anni quattordici; per il soggetto al di sopra dei diciotto anni di età ha previsto che sia sempre imputabile, purché non affetto da patologie tali da escludere od attenuare la capacità di intendere e di volere⁹.

⁷ PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2012, p. 193

⁸ «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.»

⁹ LARIZZA S., *Il minore autore di reato e il problema della imputabilità: considerazioni introduttive*, in *Il difetto d'imputabilità del minorenne* a cura di Daniela Vigoni, Torino, 2016, p. 3

Quindi il minore degli anni quattordici, autore di reato, non imputabile, deve essere prosciolto e non sottoposto ad alcun tipo di punizione; tuttavia, qualora il giudice ravvisi la pericolosità sociale dello stesso, può senz'altro infliggergli una misura di sicurezza avendo riguardo della gravità del fatto, del contesto in cui ha operato l'autore dell'illecito e delle condizioni morali in cui è vissuto¹⁰.

Nei confronti del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto, il legislatore ha previsto una presunzione di relativa imputabilità purché in possesso della capacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 98, comma 1 cod. pen¹¹. Spetterà al giudice, nell'irrogazione della pena, valutare la sussistenza della imputabilità con riferimento alla violazione realizzata, analizzando il singolo caso e tenendo conto del tipo di reato che ha commesso¹². La pena da comminare al soggetto minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni sarà diminuita nella misura massima di un terzo¹³.

¹⁰ MUSACCHIO V., op. cit., p. 473

¹¹ «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere.»

¹² MUSACCHIO V., op. cit., p. 472

¹³ MARINUCCI G., DOLCINI E., op. cit., p. 388

In ultima analisi, ciò che è doveroso rilevare è una non recente ma radicata sentenza della Corte costituzionale, sent. 168/1994¹⁴, in relazione al quale, a carico di un soggetto minore, non potrà mai essere applicata la pena dell'ergastolo. Con la presente disposizione, la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 17 e 22 c.p., «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». Stando all'art. 27 Cost., il quale prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», sembrerebbe che l'ergastolo sia contrario a quel senso di umanità che la Costituzione promuove, apparendo ardua la scelta di rieducare un condannato attraverso la pena della detenzione perpetua. Difatti, parte della dottrina sosteneva l'inconciliabilità dell'ergastolo con il principio della “rieducazione del condannato” in quanto il concetto di rieducazione faceva sperare in un programma “riabilitativo” che collideva con la condanna del carcere a vita avente carattere perpetuo¹⁵.

¹⁴ Corte Cost. 28 aprile 1994, n. 168 con nota di RUOTOLO M., *L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica*, in *Giur. it.*, 1995

¹⁵ Sul punto CARNELUTTI F., *La pena dell'ergastolo è costituzionale?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1956, I, p.1

Tuttavia, la Corte si è pronunciata con la sent. n. 264/1974 con la quale respingeva l'infondata pretesa di illegittimità costituzionale della sanzione perpetua oggetto di esame¹⁶.

Però il Giudice delle leggi si è espresso in maniera non conforme con la sent.168/1994, giacché fondava la sua decisione sulla lettura del combinato disposto degli articoli 27, terzo comma e 31 Cost., secondo comma, il quale ultimo è posto a garanzia della infanzia e della gioventù.

Tale decisione pone a carico del minore sottoposto a procedimento penale un sistema di garanzia non basato sulla rieducazione, bensì sulla “educazione” favorendo la personalità del soggetto e rinunciando alla irrogazione della sanzione allorché possa ritenersi soddisfacente la «reazione sociale costituita dal contatto col giudice»¹⁷.

Il D.P.R. 448/1988 è stato precursore della rieducazione del condannato già al tempo della sua immissione nel circuito penale e non, come avviene nel procedimento ordinario, al momento della esecuzione della

¹⁶ La Corte costituzionale nella sentenza n. 264/1974 sosteneva che «alla radice della pena stanno, non meno della sperata emenda del reo, le esigenze della dissuasione, della prevenzione e della difesa sociale.»

¹⁷ PALOMBA F., *Quale sistema penale per i minorenni?*, in *Giustizia e Costituzione*, n. 3-4, 1981, p.65

pena. La scelta del legislatore è demandata alla necessità di tutelare la personalità del minore, la quale, per sua natura, è duttile, malleabile ed in continuo sviluppo¹⁸. Dunque, il procedimento a carico di soggetti minorenni si fonda inderogabilmente sulle sue fragilità, sulle sue aspettative e sulle sue necessità primarie che si sostanziano non già nella punizione quanto nella educazione.

1.2 L'ACCERTAMENTO SULL'ETÀ DEL MINORENNE

Quando vi è il dubbio che l'autore della condotta antiggiuridica penalmente rilevante possa essere minorenne, il Tribunale per i minorenni ha competenze esclusive per stabilire l'età dell'imputato¹⁹. Può accadere che tale dubbio sull'età dell'imputato sorga nel celebrando rito ordinario, pertanto, in tale circostanza, spetterà all'Autorità Giudiziaria trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai fini di dirimere la suddetta incertezza. Tale obbligo è sottoposto alla disciplina del codice

¹⁸ AVALLONE P., *Il trattamento sanzionatorio del minore: verso una differenziazione dei modelli punitivi*, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, II, 2-3, 2013, p. 96

¹⁹ CAMALDO L., *Gli accertamenti sull'età e sulla personalità: aspetti processuali*, in *Il difetto d'imputabilità del minorenne* a cura di Daniela Vigoni, Torino, 2016, p. 76